



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Costituzione, organizzazione e disciplina della Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40.

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante “*Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, è stato conferito l'incarico per la protezione civile e le politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, è stata conferita la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025;

VISTA la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante “*Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*”;

VISTO il comma 563 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha previsto che “*Al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 649, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si applicano le disposizioni della legge 18 marzo 2025, n. 40, in quanto compatibili.*”



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

VISTO il comma 565 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha previsto che *“La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori della regione Emilia-Romagna conseguente agli eventi di cui al comma 563 è fissata in ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”*;

VISTO il comma 566 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha previsto che *“Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, e' nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 2012, che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ivi compresa la titolarità della contabilità speciale già intestata al medesimo Commissario delegato e, ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti o definiti con sentenza non definitiva e in tutti i rapporti comunque connessi. Ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il Commissario straordinario si avvale in continuità del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario si provvede con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 40 del 2025. Per le spese relative al funzionamento della struttura di cui al presente comma, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura medesima. Agli oneri di cui al quarto periodo, pari a 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede a valere sulle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.”*

VISTO il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 22 gennaio 2026, con il quale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna, si è proceduto alla nomina di Michele de Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

VISTO l'articolo 3, comma 2, della citata legge 18 marzo 2025, n. 40, il quale stabilisce che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge;

VISTO il comma 4 del medesimo articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n. 40, il quale prevede che, con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura;

TENUTO CONTO che le attività di ricostruzione, in via di completamento, nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 sono state realizzate dal Commissario delegato all'emergenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, – Presidente della Regione Emilia-Romagna - attraverso le strutture amministrative Regionali poste in ausilio per le operazioni di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che abbiano interessato il territorio dell'Emilia-Romagna;

RITENUTO opportuno affidare alle preesistenti strutture responsabili le attività di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2025, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

CONSIDERATO che, in attuazione del comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 2025, n. 40, è stato istituito, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del CdR 2 "Casa Italia", il capitolo 318, denominato "*Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari Straordinari alla ricostruzione*";

SU PROPOSTA del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

ACQUISITO il concerto del Capo del Dipartimento Casa Italia;

DECRETA

Articolo 1

(Struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione)

1. La funzione di Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dell'Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di seguito "Struttura Commissariale Sisma Emilia-Romagna 2012" è assegnata alla Regione Emilia-Romagna e, in particolare, alle strutture ed alle Agenzie della Giunta regionale che curano le attività di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che abbiano interessato il territorio dell'Emilia-Romagna.

2. La Struttura Commissariale Sisma Emilia-Romagna 2012 ha durata coincidente con il permanere dello Stato di ricostruzione nei territori.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Articolo 2

(Compiti della Struttura Commissariale)

1. La Struttura Commissariale Sisma Emilia-Romagna 2012 assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge 18 marzo 2025, n. 40, ove compatibili e non già completate con la precedente gestione dell'emergenza, e in particolare:

- a) svolge funzioni di segreteria tecnica della Cabina di Coordinamento istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 2025, n.40;
- b) supporta il Commissario straordinario per la gestione e, ove necessario, l'aggiornamento di un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dagli eventi calamitosi, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e i relativi fabbisogni finanziari da sottoporre al Governo, qualora non contemplati nella programmazione esistente a cui il Commissario è subentrato *ex lege*;
- c) supporta il Commissario straordinario, ove necessario, per l'aggiornamento della programmazione delle risorse finanziarie ai fini della realizzazione degli interventi;
- d) supporta il Commissario straordinario nel coordinamento della conclusione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del Terzo settore;
- e) coordina, secondo le indicazioni del Commissario straordinario, la conclusione della realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del patrimonio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico, nonché nella prosecuzione delle attività della Commissione congiunta, istituita e disciplinata con ordinanze del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, vigenti alla data di avvio dello stato di ricostruzione e che rimangono efficaci per tutta la durata dello stesso;
- f) segue e monitora lo stato di avanzamento della ricostruzione, individua le principali criticità emerse e prospetta soluzioni;
- g) cura la gestione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità della ricostruzione;
- h) supporta e coordina gli adempimenti per la definizione del contenzioso pendente di concerto con l'Avvocatura dello Stato, dà impulso allo stesso nei casi di recupero di somme indebitamente corrisposte e presidia le procedure di crisi di impresa ed esecutive instaurate, presta assistenza nei casi patologici insorti alle strutture ed enti coinvolti nel processo di ricostruzione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Articolo 3 (Composizione della Struttura Commissariale)

1. Alla Struttura Commissariale Sisma Emilia-Romagna 2012 è preposto con funzioni di coordinamento, con atto del Commissario straordinario, un direttore generale scelto all'interno delle strutture e delle Agenzie della Giunta della Regione Emilia-Romagna; con lo stesso atto è disciplinata l'organizzazione della Struttura Commissariale Sisma Emilia-Romagna 2012 nelle seguenti Aree, con a capo un Responsabile individuato nell'ambito del contingente di personale dirigenziale a tempo determinato di cui al comma 4 del presente articolo:

- Area Tecnica di Valutazione e Gestione.

All'Area Tecnica di Valutazione e Gestione a supporto del Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2012, sono attribuite le funzioni di attuazione e gestione dei programmi di ricostruzione pubblica e delle attività correlate, nonché di supporto, tutoraggio e formazione ai rispettivi soggetti attuatori per l'elaborazione dei progetti e la gestione degli interventi connessi alla ricostruzione. L'Area assicura il coordinamento, la programmazione e il presidio della Commissione Congiunta per l'esame dei progetti relativi agli edifici di interesse culturale sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, danneggiati dagli eventi sismici. All'Area competono le attività di concessione e controllo sui contributi concessi ai soggetti attuatori per le iniziative di ricostruzione pubblica in attuazione delle Ordinanze del Commissario, nonché la gestione dell'erogazione e della rendicontazione dei contributi per la ricostruzione. In relazione alla ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici, l'Area provvede direttamente all'attuazione e alla gestione del programma per il ripristino dei beni monumentali di proprietà privata, coordina e fornisce assistenza tecnica ai Comuni per la gestione della ricostruzione degli edifici ad uso prevalentemente residenziale e per il Terzo settore di concerto con l'area giuridico-amministrativa, e svolge attività di analisi e monitoraggio dell'andamento della ricostruzione, finalizzate alla definizione di azioni correttive e alla diffusione del *know-how* e delle *best practices*.

- Area Tecnica di Assistenza esterna.

L'Area Tecnica di Assistenza esterna fornisce assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, in relazione alle esigenze di ricostruzione pubblica, sulla base di convenzioni non onerose (Legge 18 marzo 2025, n. 40, articolo 3, comma 2). Nell'ambito di questa attività, l'Area presidia la gestione tecnica degli appalti di lavori, beni e servizi pubblici affidati direttamente dal Commissario in un'ottica di sussidiarietà. Può, inoltre, gestire tramite propri RUP (Responsabile di Progetto) - ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36/23 e s.m.i. - interventi di particolare entità, complessità o interesse culturale, al fine di supportare gli enti locali del territorio, soggetti attuatori delle opere, nella rapida attuazione e nell'efficace andamento delle stesse. L'Area coordina, inoltre, le attività finalizzate alla redazione dei programmi di sviluppo territoriale comunque denominati (Legge 18 marzo 2025, n. 40, articolo 25) per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012, al fine dell'approvazione degli stessi da parte del Commissario straordinario e della successiva gestione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

- Area Finanziaria.

L'Area Finanziaria presidia gli adempimenti e le attività amministrativo-contabili di programmazione connesse alla gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione di tutti gli interventi di ricostruzione, monitora il corretto andamento della spesa, della gestione e rendicontazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Presidia le attività legate alla fatturazione elettronica e agli adempimenti connessi alla Piattaforma dei Crediti Commerciali. Presidia le entrate e le riscossioni a seguito delle revoche dei contributi alla ricostruzione, anche mediante iscrizione a ruolo. Presidia e supporta il Commissario straordinario nelle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e in materia di trattamento dei dati. Supporta i territori e monitora costantemente sugli stati di avanzamento delle risorse finanziarie assegnate. Supporta gli enti locali nel rafforzamento della capacità amministrativa, gestione amministrativa e contabile del personale assegnato alla Struttura commissariale. Fornisce presidio e supporto in ordine alle misure di assistenza alla popolazione.

- Area Giuridico-Amministrativa.

L'Area Giuridico-Amministrativa supporta, presidia e coordina le attività relative al contenzioso del Commissario straordinario, rapportandosi con la competente Avvocatura di Stato. Presidia e fornisce assistenza agli Uffici e alle strutture interessate, nei casi patologici afferenti alla ricostruzione, nella gestione delle procedure esecutive, nelle crisi di impresa, nei fallimenti e nelle procedure concorsuali afferenti alla ricostruzione privata e pubblica. Assiste e supporta strutture ed enti locali interessati dagli eventi sismici del 2012, in relazione a provvedimenti amministrativi di competenza nei casi di revoche e rigetti di contributi, pignoramenti, successioni, contenziosi, crisi di impresa, fallimenti e procedure esecutive. Cura i procedimenti espropriativi e le occupazioni per pubblica utilità per conto del Commissario straordinario. Gestisce le procedure di escussione di polizze a garanzia di contributi, curando il relativo contenzioso nonché prestando assistenza giuridica nei recuperi coattivi, anche a mezzo ruolo. Supporta e presta assistenza giuridica nella redazione delle convenzioni, nella fase esecutiva delle stesse e cura, coordinandone i vari apporti, l'archivio digitale. Presidia e coordina l'attività della Segreteria tecnica relativa alla Cabina di coordinamento prevista e disciplinata dall'art. 4 della legge n. 40/2025. Fornisce assistenza e supporto giuridico-amministrativo alle strutture, aree e uffici tecnici, nei procedimenti relativi alla ricostruzione post-sisma.

2. Alla Struttura Sisma Emilia-Romagna 2012 è garantita assistenza mediante personale non dirigenziale regionale, individuato nell'ambito delle strutture e Agenzie della Giunta della Regione Emilia-Romagna, con oneri a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nell'ambito della Convenzione sottoscritta con l'amministrazione regionale dal Commissario delegato *ex* decreto-legge n. 74/2012, nella quale il Commissario straordinario subentra.

3. Fanno inoltre parte della Struttura Sisma Emilia-Romagna 2012, con oneri a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, quattro unità di livello dirigenziale a tempo determinato, dotate di competenze altamente specialistiche, già titolari del relativo rapporto di lavoro al 31 dicembre 2025 nei confronti del Commissario delegato, di cui all'articolo 1, comma 2,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e nel quale il Commissario straordinario subentra.

4. Con successivi atti commissariali, potranno essere definite ulteriori disposizioni relative alla micro-organizzazione e al funzionamento dei processi.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 4

(Dotazione strumentale, assistenza tecnica e servizi)

1. Per la dotazione strumentale necessaria al funzionamento della Struttura di supporto, la stessa si avvale delle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito di quanto previsto dalla Convenzione di cui al precedente articolo 3, comma 2.

2. La struttura commissariale opera anche con il supporto dell'assistenza tecnica delle strutture e società *in house* statali e regionali, delle prestazioni di servizio e degli incarichi professionali esterni, avvalendosi delle convenzioni onerose e dei contratti in essere al 31 dicembre 2025, già facenti capo al Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.

Articolo 5

(Trattamento economico)

1. Al personale dirigenziale a tempo determinato, di cui all'articolo 3, comma 3, del presente provvedimento, spetta il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dai rispettivi contratti di lavoro in essere.

2. Le spese per missioni e trasferte, effettuate dal personale di cui al precedente comma 1, sono riconosciute nei limiti e con le modalità previste per il personale della Regione Emilia-Romagna. Ai relativi costi si provvede a valere sulle risorse disponibili per il funzionamento della medesima Struttura.

Articolo 6

(Oneri)

1. Per le spese relative alla costituzione e al funzionamento della Struttura di supporto, nel limite di due milioni di euro annui per gli anni 2026 e 2027, si ricorre alle risorse di parte corrente stanziato sul capitolo 318 "Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

ricostruzione”, P.G. 01 “Spese di funzionamento del Commissario straordinario alla ricostruzione dell’Emilia Romagna”, CdR 2 “Casa Italia” del Bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, e che confluiranno nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 3, comma 6, lettera f), della legge 18 marzo 2025, n. 40.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Nello Musumeci